

Codice A1820B

D.D. 10 gennaio 2019, n. 63

L.R. 09.08.1989 n. 45. Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Richiedente: Associazione Consorzio Alpe Campo, Laghetto e Colmetto. Progetto di realizzazione di "Pista di accesso all'Alpe Campo, Laghetto e Colmetto" in Comune di Varallo Sesia (VC) in localita' Sabbia.

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 09/08/89, n. 45, l'Associazione Consorzio Alpe Campo, Laghetto e Colmetto con sede in località Sabbia, Varallo Sesia via Centro 111, ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, nel Comune di Varallo (VC) in località Sabbia, con una movimentazione di terra di circa 23.409,00 mc interessando una superficie stimata di circa 25.891,00 mq di cui 4.757,00 boscati, sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie allegate alla documentazione rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, con le prescrizioni che di seguito si riportano:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 della L.r. 4/2009;
2. gli scavi dovranno essere il più possibile contenuti; si dovrà eseguire un immediato inerbimento del terreno smosso al fine di evitare possibili dilavamenti e/o fluidificazioni; nelle porzioni di territorio in cui il terreno risulta coperto da cotico vegetale, la preparazione dello scavo dovrà essere eseguita previa esportazione di tale coltre superficiale e la sua momentanea messa in disparte. Il terreno vegetale dovrà essere successivamente utilizzato per completare il riprofilamento delle scarpate stradali, al fine di recuperare dal punto di vista ambientale l'area dello scavo e quindi lo stato dei luoghi ed evitare, contemporaneamente, l'infiltrazione delle acque meteoriche nel terreno smosso;
3. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
4. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
5. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul pendio;
6. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili, il materiale in eccedenza dovrà essere conferito presso discariche autorizzate;
7. qualora, in corso d'opera, si verificano movimenti terra o riporti più significativi di quelli indicati nel progetto oggetto di autorizzazione, e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e contenimento anche di ingegneria naturalistica, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti geomeccanici e geotecnici del caso da parte del professionista incaricato atti a verificarne la loro stabilità;

8. dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni contenute negli elaborati "Relazione geologica" e "Relazione geologica-integrazioni" a firma Dott. Geol. Franco Tamone.
9. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
10. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Biella e al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Si deroga dall'art. 8 della legge regionale 9.8.89, n. 45, in quanto trattasi di opera finanziata ai sensi del PSR 2014-2020 e finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Per la superficie non boscata da trasformare si deroga dall'art. 9 della Legge Regionale 09/08/89, n. 45, in quanto trattasi di lavori finalizzati all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Per la superficie boscata da trasformare pari a 4.757 mq, si deroga dalla compensazione di cui all'art. 19 della L.R. 4/09, considerato che l'art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 34/2018 stabilisce che costituiscono trasformazione del bosco gli interventi non ricompresi nel comma 1 dell'art. 7 del medesimo D. Lgs., tra cui si annoverano la realizzazione, l'adeguamento e la manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali.

Inoltre, in attuazione dell'art. 19, comma 3 della L.r. 4/2009 il richiedente, almeno 15 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata, deve far pervenire un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 compilando il modello Allegato C della D.G.R. n. 23-4637 del 6/2/2017, al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli con cui dichiara:

- di aver acquisito i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente.

I lavori dovranno essere realizzati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

Nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/1989.

Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

Si specifica che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Giorgetta Liardo

I funzionari estensori:

Gian Luigi Brustio

Fabrizio Stola